

quali misure intendano porre in essere a tutela almeno della memoria e del ricordo delle migliaia di cittadini italiani trucidati da criminali sloveni, croati e di altre nazionalità che ora, uscendo dalle nebbie della storia e dal ricatto politico, cominciano ad essere individuati;

quali iniziative siano state adottate da parte del procuratore generale presso la corte di appello di Roma, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, che è funzionalmente competente nei confronti del detto Paolo G. Parovel, autore di così insoliti e gravi reati di calunnia e di diffamazione pluriaggravata in danno di un magistrato della procura della Repubblica di Roma;

se le autorità italiane (Ministro di grazia e giustizia, Ministro degli affari esteri, Consiglio superiore della magistratura, giudice per le indagini preliminari cui si è rivolto il detto Parovel), abbiano, in presenza di un così grave reato di calunnia, trasmesso — come la legge penale impone — l'esposto del Parovel alla competente autorità giudiziaria, per il necessario procedimento penale per il reato di calunnia aggravata a carico del detto Parovel in danno del pubblico ministero, dottor Giuseppe Pititto. (3-00790)

(26 febbraio 1997)

## I) Interrogazione:

**(Sezione 9 - Vicende del collaboratore di giustizia Massimo Sparti)**

FRAGALÀ e COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da Adriano Sofri dal carcere di Pisa, comparse su quasi tutti i quotidiani italiani, gli interroganti ritengono essenziale riproporre integralmente l'interroga-

zione parlamentare n. 4-16317, presentata durante la XII legislatura e rimasta senza risposta;

in data 23 novembre 1995 il quotidiano *Il Secolo d'Italia*, con un articolo a firma del giornalista Silvio Leoni, ha rivelato la clamorosa notizia che da mesi è in corso una delicatissima indagine da parte della procura di Bologna e, più recentemente, da parte del giudice istruttore Salvini di Milano, riguardo alla perizia medica effettuata il 13 febbraio 1982 dal professor Michelassi di Pisa, per la quale fu diagnosticato a Massimo Sparti, allora detenuto per gravi reati, un tumore alla testa del colon, in conseguenza della quale lo stesso fu scarcerato perché ritenuto in gravissime condizioni di salute;

il medesimo Sparti era stato già visitato diciassette giorni prima, il 27 gennaio 1982, dal professor Ceraudo del centro clinico carcerario di Pisa, che non aveva rinvenuto forme tumorali;

subito dopo la « provvidenziale » perizia del professor Michelassi, lo Sparti, il 24 febbraio 1982, veniva liberato, diventando, una settimana più tardi, il super testimone sul quale si reggeva e si è retto l'impianto accusatorio per la strage del 2 agosto 1980 della stazione di Bologna;

le accuse dello Sparti, pur raccolte a partire dal giorno 11 aprile 1981 sotto la gestione del capitano della Digos Straullu, sono state rese note solo dopo la sua asserita malattia e la sua effettiva scarcerazione;

la corte di assise di appello di Bologna ha denegato l'acquisizione processuale della cartella clinica casellaria dello Sparti, ritenendo tali documenti irrilevanti per valutare l'attendibilità dello stesso che, per altro, risultava essersi contraddetto innumerevoli volte ed essere stato smentito dalla propria moglie e persino dalla collaboratrice familiare;

lo Sparti, dopo la sua scarcerazione e la diagnosi infausta di essere un malato terminale di cancro è, per sua fortuna, vivo

e vegeto, nonché scomparso dalla circolazione proprio a far data dal 24 febbraio 1982 —:

quali iniziative e quali provvedimenti intendano assumere per accertare la linearità e la trasparenza della gestione dello Sparti come collaboratore di giustizia, nonché i modi e le circostanze della sopra descritta perizia medica effettuata dal professor Michelassi e della conseguente scarcerazione del detenuto per gravi motivi di salute, facendo anche riferimento alle re-

centi circostanze di fatto che sono emerse sulle cause delle stragi di Bologna e di Ustica e, cioè, da una parte clamorose responsabilità istituzionali di depistaggi verso la cosiddetta « eversione nera » e, dall'altra, omissioni, omertà e complici silenzi, tutti mirati ad occultare i numerosi indizi emersi fin dal 1980, riguardo alla ideazione e alla attuazione delle due stragi ad opera del terrorismo della Libia del colonnello Gheddafi. (3-00852)

(10 marzo 1997)

*DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (3240) E CONCORRENTI PROPOSTE DI LEGGE (153-453-729-1158-1283-1289-1835-2182-3225-3441-3588)*

---

**(A.C. n. 3240, sezione 1)**

**QUESTIONI SOSPENSIVE**

La Camera,

considerato che il Governo ha differito il termine del rimpatrio dei clandestini albanesi al 30 novembre 1997;

delibera

di rinviare la discussione del disegno di legge n. 3240 fino a tale data.

**n. 1.**

Armaroli, Caruso, Cola, Aloï,  
Fragalà, Menia, Poli Bortone,  
Migliori, Nuccio Carrara,  
Franz.

La Camera,

considerato che il Governo ha ritirato l'articolo 38 del disegno di legge n. 3240 e riformulato due commi degli articoli 2 e 7;

considerato che il Governo ha presentato un disegno di legge costituzionale che conferisce l'elettorato attivo e passivo, a livello locale, agli immigrati extracomunitari;

considerato altresì che occorre esaminare in parallelo il disegno di legge n. 3240 ed il citato disegno di legge costituzionale;

delibera

di rinviare la discussione del disegno di legge n. 3240 fino all'esame da parte della I Commissione del disegno di legge costituzionale.

**n. 2.**

Armaroli, Tatarella, Berselli,  
Bocchino, Simeone, Malgieri,  
Fragalà, Amoruso, Neri,  
Selva, Mazzocchi, Cola, Sava-  
rese, Bono, Fragalà, Menia,  
Bono.

**(A.C. n. 3240, sezione 2)**

**ORDINI DEL GIORNO  
DI NON PASSAGGIO ALL'ESAME  
DEGLI ARTICOLI**

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di «disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» (a.c. 3240);

evidenziando che il disegno di legge in oggetto rispecchia solo in parte le indicazioni del Consiglio d'Europa contenute nella *Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale*, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 5 febbraio 1992;

considerando che solo i capitoli A e B, della predetta Convenzione sono stati ra-

tificati e posti in esecuzione dal nostro Paese con Legge 8 marzo 1994, n. 203;

rimarcando che l'articolo 7, comma 4, lettera *d*), invece cita il capitolo C — *Diritto di voto alle elezioni locali* — che non è mai stato ratificato dall'Italia la quale si è avvalsa la facoltà di non applicare le disposizioni del suddetto capitolo C (articolo 1 legge 8 marzo 1994, n. 203);

rimarcando che l'articolo 7, comma 4, lettera *d*) non deve apparire nel Disegno di Legge *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* — A.C. 3240 — in quanto il Parlamento non ha autorizzato il Capo dello Stato a ratificare il Capitolo C;

evidenziando inoltre, che non sopprimere dal Disegno di Legge l'articolo 7, comma 4, lettera *d*), o modificarlo mantenendo però immutato il suo significato, crea dubbi interpretativi a chi deve usufruire od applicare le disposizioni della legge stessa;

delibera di non passare all'esame dell'articolo 7, comma 4, lettera *d*) in questa o qualsiasi altra sua formulazione in quanto la ratifica del Capitolo C della *Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale* non è stata autorizzata dalle Camere, così come stabilito dall'articolo 80 della Costituzione.

**N. 1.**

Comino, Maroni, Calzavara, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di « disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (a.c. 3240);

considerato che la massiccia immigrazione incontrollata a cui è soggetta l'Ita-

lia sta provocando l'aumento di fatti criminali con conseguente sovraffollamento delle carceri, nonché delle già precarie condizioni igienico sanitarie delle strutture penitenziarie medesime;

preso atto che le garanzie previste dal comma 2 dell'articolo 12 del documento in discussione, riferiti soprattutto al « rispetto della dignità », non sono neppure assicurate ai carcerati italiani;

delibera di non passare all'esame dell'articolo 12, comma 2.

**N. 2.**

Comino, Maroni, Calzavara, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Fontanini, Borghezio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di « disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (a.c. 3240);

considerato che la massiccia immigrazione non controllata sta riportando nel nostro Paese quelle malattie che dopo una profilassi lunga e impegnativa, sia sul piano economico che umano, erano state da tempo debellate;

preso atto che gli articoli relativi all'assistenza sanitaria per gli stranieri non prevedono sufficienti garanzie sanitarie atte a tutelare il diritto alla salute del cittadino italiano;

delibera di non passare all'esame degli articoli relativi all'assistenza sanitaria agli stranieri.

**N. 3.**

Comino, Maroni, Calzavara, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.